



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO

Ufficio Segreteria

CONVENZIONE

L'anno duemiladue addì ventuno del mese di giugno nell'Ufficio del Comune di San Francesco al Campo;

TRA

Il Comune di San Francesco al Campo rappresentato dal Sindaco pro - tempore Deni Martinetto

E

L'Ente Gestore della Scuola Materna, nella persona di Padre Adriano SERRA, Legale rappresentante sita in San Francesco al Campo e così suddivisa n. 2 sezioni in via Parrocchia n. 3 e n. 1 sezione in Strada Militare n. 1. Aderente alla F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne con sede Provinciale in Torino Corso Francia n. 139;

VISTA

l'importanza del Servizio di Scuola Materna per la popolazione;

CONSIDERATO

Che per quest'Amministrazione Comunale deve essere mantenuto il Servizio in parola, allo scopo di realizzare un trattamento il più possibile paritario per le famiglie, utenti di tale servizio;

VISTO CHE LA SCUOLA MATERNA

- Risponde al principio del pluralismo istituzionale e di proposte educative sancite dalla costituzione;
- Ha finalità di servizio senza scopo di lucro;
- Funziona con l'autorizzazione e la vigilanza delle autorità scolastiche competenti.



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO

Ufficio Segreteria

- Che il servizio fornito è di pubblica utilità;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

CONDIZIONI E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Quanto precede fa parte integrante e contestuale alla presente convenzione

ART. 2

SEDE E STRUTTURA DELLA SCUOLA

Per l'attività didattica della Scuola Materna l'Ente Gestore dispone dei seguenti locali e spazi all'aperto:

- In via Parrocchia: numero due aule, un salone per attività ludiche, un refettorio, una sala igienica, una sala di riposo, un locale cucina, un ufficio, ampio spazio all'aperto.
- In strada Militare: un'aula, un refettorio, una sala riposo, un locale cucina, una sala igienica, ampio spazio all'aperto.

Eventuali altri usi dei locali e degli spazi all'aperto sono consentiti nel rispetto delle disposizioni vigenti;

ART. 3

MANUTENZIONE E ATTREZZATURA DELLA SCUOLA

E' compito dell'Ente Gestore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui all'articolo precedente nonché provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, alla dotazione e alla manutenzione dei mobili di tutte le varie attrezzature, del materiale didattico, e di ogni altra cosa necessaria al funzionamento della scuola;

ART. 4

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO

Ufficio Segreteria

Per eventuali opere edilizie di ampliamento, di restaurazione e di miglioria, nonché per le attrezzature scolastiche di nuovo acquisto, l'Ente Gestore dovrà attenersi alle vigenti disposizioni di legge. L'Ente Gestore su richiesta della Commissione Paritetica potrà chiedere al Comune collaborazione per l'adeguamento delle strutture secondo gli aggiornamenti richiesti annualmente dall'A.S.L. relativi all'adeguamento igienico sanitario e funzionale delle strutture. Il Comune potrà erogare un contributo a fronte degli interventi richiesti e secondo la disponibilità dei fondi a disposizione.

ART. 5 **REGOLAMENTO DELLA SCUOLA**

Gli indirizzi educativi, l'organizzazione, il funzionamento sono determinati dal regolamento interno della Scuola e che comunque segue la dottrina cattolica e nel rispetto della Legge 18 marzo 1968 n. 444 e degli orientamenti didattici vigenti.

ART. 6 **SERVIZIO PUBBLICO DELLA SCUOLA**

La scuola accoglie indistintamente tutti i bambini, di ambo i sessi, in età di ammissione alla scuola materna secondo le norme vigenti, con precedenza ai residenti.

ART. 7 **BAMBINI ISCRITTI PER SEZIONE**

Il numero di bambini da iscrivere in ogni sezione deve rispettare i limiti posti dalle normative vigenti come stabilito dall'autorità competente. Non si possono costituire sezioni inferiori a 15 alunni.

Art. 8 **CALENDARIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA**

La scuola è tenuta all'osservanza del calendario e dell'orario scolastico stabilito dall'autorità scolastica competente, salva la facoltà per la scuola di offrire maggiori prestazioni.

Art. 9



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO

Ufficio Segreteria

PERSONALE DELLA SCUOLA

Il personale della scuola, insegnante ed ausiliario, è assunto e dipende ad ogni effetto dall'Ente Gestore che applicherà il contratto collettivo Nazionale di lavoro della F.I.S.M.

Art. 10

ORGANI DI PARTECIPAZIONE

La scuola si impegna a costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale.

Art. 11

QUOTE A CARICO DELLE FAMIGLIE

Le quote a carico delle famiglie, proposte dalla Commissione Paritetica in relazione alla misura del contributo comunale, sono stabilite d'intesa tra la Scuola Materna ed il Comune.

Art. 12

CONTRIBUTO ANNUO COMUNALE PER OGNI BAMBINO ISCRITTO

Il Comune corrisponde all'Ente Gestore della Scuola Materna un contributo annuo pari ad € 18.600,00 a condizione che vengano rispettate le norme contenute negli artt. 11 - 13 e 15 della presente Convenzione.

Potrà essere aggiornato annualmente tenendo conto del tasso d'inflazione programmato e sentita la Commissione di cui all'articolo 13.

Il versamento del contributo all'Ente verrà erogato in due rate di cui la prima, pari al 70%, nel mese di giugno, e la seconda, pari al 30%, nel mese di settembre.

Il contributo Regionale previsto dalla L.R. 6.8.1996 n. 61 e s.m.i. è aggiuntivo al contributo comunale di cui alla presente convenzione.

Qualora vi fossero delle nuove sezioni aggiuntive nella Scuola Materna il Comune si riserva di riaggiornare il contributo sopra citato. Detto contributo viene erogato sull'effettiva realizzazione di quanto sopra.

Art. 13



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO

Ufficio Segreteria

COMMISSIONE PARITETICA

Allo scopo di mantenere un proficuo rapporto tra Ente Gestore della Scuola Materna e Amministrazione Comunale, oltre a verificare gli adempimenti economici previsti dalla convenzione, viene istituita una commissione di cui fanno parte:

- Il Sindaco o l'Assessore delegato
- nr. 2 rappresentanti del Consiglio Comunale
- nr. 3 rappresentanti dell' Ente Gestore

Alla Commissione compete l'esame del rendiconto di cui alla lettera c) n. 8 della legge Regionale n. 61/96 e s.m.i., il controllo sull'applicazione della convenzione e lo sviluppo di rapporti tra la scuola autonoma e altri tipi di scuola eventualmente esistenti nel Comune.

Art. 14

TRASPORTO BAMBINI

In caso di raggiungimento del numero previsto dal regolamento consigliare, il Comune concederà il proprio scuolabus per il trasporto dei bambini subordinandolo al pagamento della retta dovuta da parte degli utenti. Resta inteso che l'accompagnatore dovrà essere a totale carico della Scuola Materna.

Art. 15

GESTIONE DELLA SCUOLA

Annualmente l'Ente Gestore della Scuola Materna deve presentare, alla Commissione Paritetica, entro il mese di giugno copia del Bilancio di Previsione dell'anno a venire ed entro il mese di settembre copia del Bilancio Consuntivo del trascorso anno scolastico.

Art. 16

VALIDITA' E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dal giorno 21 giugno 2002 ed è rinnovabile con provvedimento deliberativo alla scadenza. Il contratto si intende stipulato a mezzo di scrittura privata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 10.01.1923 nr. 2440, sottoponendo il medesimo a registrazione in caso d'uso,



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO

Ufficio Segreteria

ai sensi del disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26.10.1972 nr. 634 applicando l'imposta di registro in misura prevista.

La presente convenzione consta di nr. sei fogli di carta del quale si dà lettura alle parti trovandolo conforme alla loro volontà, l'approvano e lo sottoscrivono.

IL SINDACO

ENTE GESTORE
